



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 52 DEL 23/07/2015

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

PREMESSO che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica;

PREMESSO altresì, che la recente liberalizzazione degli orari delle attività produttive operata dal Governo non ha fatto altro che acuire le già complesse problematiche connesse al degrado e al disturbo in special modo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande cagionati dagli avventori che sostano all'esterno dei suddetti locali;

CONSIDERATO che nel Comune di San Pietro Vernotico e marina di Campo di Mare il problema del disturbo della quiete pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo, a dover subire tale problema in considerazione dell'aumento degli avventori che sostano per lunghi periodi all'esterno dei locali;

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare la diffusione di musica nei pubblici esercizi, tenendo particolarmente conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica, conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla cittadinanza che frequenta i locali suddetti;

PRESO ATTO che l'effettuazione di trattenimenti musicali deve sempre, sia se in locali chiusi che su aree all'aperto, essere preceduta dalla presentazione della certificazione di previsione di impatto ambientale come previsto dal DPR 19 ottobre 2011, n. 227;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti anche ordinari rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.P.R. 227/2011;

VISTA la legge 689/1981 e s.m.i.;

VISTA la Legge 447/1995;

VISTA la Legge Regionale 3/2002

ORDINA

La materia degli orari delle attività rumorose derivanti da intrattenimenti concernenti l'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica nei pubblici esercizi e per le attività di artigianato di servizio nel settore alimentare è regolata dalla presente ordinanza, come di seguito indicato, con decorrenza immediata:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, nelle strutture ricettive ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica

nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Art. 2 Orari

1. La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale.

2. La diffusione della musica con percezione esterna al locale, di cui al comma 1 del

precedente articolo e nel rispetto della procedura ivi prevista, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00.)

Art. 3 Modalità di esercizio

1. L'attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 può essere esercitata nel rispetto delle disposizioni degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. Sono fatte salve le norme in merito all'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.
3. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, o su suolo privato, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.

Art. 4 Riduzioni e deroghe

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia all'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.
2. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPA PUGLIA o di altro ente accertatore relativo all'esito dei rilievi fonometrici sia evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.

Art. 5 Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno deferiti alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.659 del Codice Penale.
2. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art.

18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

3. Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al Sindaco in via amministrativa ed al Giudice di Pace in via giurisdizionale.

Art. 6 Disposizioni finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

2. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

3. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online comunale, diffondendone altresì informazione mediante consegna agli esercizi pubblici interessati.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Prefetto della provincia di Brindisi
- Alla Polizia Locale
- Alla stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico
- Al Comando Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
f.to Maurizio RENNA

COPIA

Copia elettronica da sito web istituzionale

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 878

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 24/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/07/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 24/07/2015
